



CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE

**CYBER RISKS**

**Lotto 3**

La presente polizza è stipulata tra

<b>COMUNE DI MONZA</b>
Piazza Trento e Trieste
20900 Monza
Partita IVA / C.F. 000728830969

e

<b>Società Assicuratrice</b>

**Durata del contratto**

Dalle ore 24.00 del :	<b>31/12/2019</b>
Alle ore 24.00 del :	<b>31/12/2024</b>

# SOMMARIO

<b>SOMMARIO</b> .....	2
<b>Attività degli Assicurati e loro individuazione</b> .....	12
ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.....	13
ART.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI .....	13
ART.3 DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ ANNUALE .....	14
ART.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE .....	14
ART.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI .....	15
ART.6 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO .....	15
ART.7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.....	15
ART.8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ .....	15
ART.9 ONERI FISCALI .....	15
ART.10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.....	16
ART.11 GESTIONE DEL CONTRATTO .....	16
ART.12 FORO COMPETENTE.....	16
ART.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART.14 VALIDITÀ TERRITORIALE .....	17
ART.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	17
ART.16 TRATTAMENTO DEI DATI .....	17
ART.17 COASSICURAZIONE E DELEGA .....	17
ART.18 RINUNCIA AL DIRITTO ALLA RIVALSA .....	18
ART.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO .....	18
ART.20 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO .....	19
ART.21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO .....	19
ART.22 MANDATO DEI PERITI .....	19
ART.23 SPESE PERITALI.....	20
ART.24 LIMITI DI INDENNIZZO .....	20
ART.25 PERIODO DI OSSERVAZIONE .....	21
ART.26 FRANCHIGIE E SCOPERTI.....	21
ART.27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO .....	21
ART.28 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO .....	21
ART.29 UNICITÀ DELLA COPERTURA.....	22
ART.1 COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI DA CYBER CRIME .....	23
ART.2 CYBER TERRORISMO – CYBER WARFARE .....	23
ART.3 ERRORE UMANO .....	24
ART.4 RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI .....	24
ART.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE .....	24

ART.1	COPERTURA DEI COSTI PROPRI .....	26
ART.1	RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI.....	27
ART.2	SOMME ASSICURATE.....	27
ART.3	DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	27
ART.1	VIOLAZIONE DATI E INFORMAZIONI RISERVATE .....	28
ART.2	VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA .....	28
ART.3	RESPONSABILITÀ PER MALWARE.....	29
ART.4	DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE D'ATTIVITÀ DI TERZI.....	29
ART.5	ATTIVITÀ MULTIMEDIALI.....	29
ART.6	SERVIZI DI PAGAMENTO E/O INCASSO .....	29
ART.7	INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA .....	30
ART.8	PLURALITÀ DI ASSICURATI.....	30
ART.9	GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI .....	30

## SCHEDA DI POLIZZA

<b>NUMERO DI POLIZZA</b>	
<b>CONTRAENTE</b>	<b>Comune di Monza</b>
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE DURATA DELLA POLIZZA</b>	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2019 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2024
<b>DATA DI RETROATTIVITÀ</b>	Data effetto polizza
<b>LIMITE AGGREGATO DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO</b>	€ 3.000.000,00 per ciascuno e tutti i Sinistri e in aggregato, fermi i seguenti limiti e sottolimiti
<b>CYBER TERRORISMO CYBER WARFARE</b>	€ 1.000.000,00 per Sinistro e per anno
<b>ERRORE UMANO</b>	€ 2.000.000,00 per Sinistro e per anno
<b>COSTI PROPRI</b>	Sino al limite aggregato di indennizzo per Sinistro e per anno
<b>Onorari di consulenti ed esperti</b>	Sino al limite aggregato di indennizzo per Sinistro e per anno
<b>Perdita di immagine: diritto all'oblio</b>	Sino al limite aggregato di indennizzo per Sinistro e per anno
<b>Perdita di immagine: costi di pubbliche relazioni</b>	Sino al limite aggregato di indennizzo per Sinistro e per anno
<b>PERDITA DI DATI, ARCHIVI, PROGRAMMI</b>	Sino al limite aggregato di indennizzo per Sinistro e per anno
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</b>	€ 1.000.000,00 per Sinistro e per anno
<b>Danni da interruzione e sospensione di attività</b>	€ 1.000.000,00 per Sinistro e per anno
<b>SPESE PERITALI</b>	3% dell'importo di danno stimato con il limite di € 50.000,00 per Sinistro
<b>FRANCHIGIA FRANCHIGIA TEMPORALE</b>	Per ogni e qualsiasi causa € 25.000,00 Non presente
<b>LIMITI TERRITORIALI</b>	Sinistri occorsi ovunque nel mondo, eccetto U.S.A. e Canada
<b>PERIODO DI OSSERVAZIONE</b>	60 giorni senza premio aggiuntivo

<b>PREMIO IMPONIBILE ANNUO</b>	€
<b>IMPOSTE</b>	€
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>	€
<b>Retribuzioni annue Lorde</b>	€ 25.500.000,00
<b>BROKER – INTERMEDIARIO</b>	Aon S.p.A.

## SEZIONE I - DEFINIZIONI

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti vi attribuiscono il significato precisato qui di seguito riportato.

<b>Archivio</b>	Complesso organizzato di dati o programmi memorizzato su supporto informatico.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione, a cui spettano i diritti derivanti dal contratto, cioè l'Ente Contraente.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione stipulato tra Contraente e Società
<b>Attività dichiarata</b>	L'attività esercitata dall'Assicurato, come dallo stesso dichiarata alla data di effetto della polizza.
<b>Backup</b>	Misura di ridondanza di informazioni su qualunque supporto di memorizzazione, al fine di prevenire la perdita definitiva di dati e a supporto delle procedure di disaster recovery, eseguita con la frequenza indicata nel questionario e/o nella documentazione integrativa alla procedura di gara.
<b>Circostanze note</b>	Ogni fatto, circostanza, notizia o comunicazione, noti all'Assicurato prima della stipula della polizza, che potrebbe dare luogo a un Sinistro indennizzabile a termini di polizza.
<b>Cloud computing</b>	Sistema di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet (o altro canale a uso remoto) a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.
<b>Codice Privacy Normativa sulla Privacy</b>	Il D.Lgs. 196/2003, il Regolamento UE 2016/679 ss.mm.ii. e ogni altra disposizione normativa in ambito privacy e dati personali.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
<b>Copie di sicurezza</b>	Copie di backup contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura, eseguita con la frequenza indicata nel questionario e/o nella documentazione integrativa alla procedura di gara.
<b>Cyber Crime</b>	Atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso a esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, la disponibilità o l'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.

<b>Cyber Terrorismo</b>	Cyber crime per scopi terroristici che siano stati accertati come tali dalle Autorità nazionali e internazionali.
<b>Cyber Warfare</b>	Cyber crime per opera di associazioni governative o paragonative (a esempio per intercettazione, alterazione e distruzione dell'informazione e dei sistemi di comunicazione nemici).
<b>Danni alla persona</b>	Morte o lesioni personali, ivi incluse sofferenze psicologiche, sofferenze mentali, lesioni dell'integrità psichica.
<b>Danni indennizzabili</b>	Danni derivanti da cyber crime che, a seconda della loro diversa natura e specie (danni alla persona, danni materiali e danni patrimoniali) sono previsti nella rispettiva sezione delle condizioni di assicurazione come indennizzabili ai sensi del presente contratto.
<b>Danni materiali</b>	Distruzione o il deterioramento delle cose. La perdita di dati non è considerata danno materiale.
<b>Danni patrimoniali</b>	Pregiudizio economico non conseguente a danni alla persona o a danni materiali.
<b>Dati</b>	Informazioni, organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di programmi informatici.
<b>Dato personale</b>	Qualunque informazione che permetta l'identificazione diretta dell'interessato e qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, codice fiscale, dati sanitari o altre informazioni protette relative alla salute. Si intendono escluse dalla copertura assicurativa i dati personali e le informazioni che sono legalmente disponibili a chiunque in quanto contenute in archivi pubblici in Italia e all'estero.
<b>Deep linking</b>	Operazione con la quale si inserisce, all'interno di una pagina web di un sito, un collegamento (hyperlink) alla pagina interna di un sito differente; è detto collegamento diretto in quanto aggira la prima pagina del sito e tutte quelle intermedie.
<b>Dipendenti</b>	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, compreso il segretario dell'Ente. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro di cui alla presente definizione, limitatamente all'attività assicurata. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non

	dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi, limitatamente all'attività assicurata.
<b>Diritto all'oblio</b>	Il diritto volto a ottenere la cancellazione dei propri dati quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca, onde evitare la indefinita permanenza su Internet di informazioni risalenti nel tempo, in particolar modo se incomplete o non aggiornate.
<b>DOS</b>	Acronimo dell'inglese "Denial of service". Si intende un attacco informatico che mira a saturare la capacità di apparecchi e programmi di espletare i compiti di elaborazione e/o trattazione di flussi di dati. Sono compresi nella definizione attacchi tipo "DDoS" (distributed denial of service).
<b>Fornitore</b>	Qualsiasi fornitore esterno di servizi informatici, inclusi gli Internet provider. Nella polizza sono trattati alla stregua del fornitore anche i cosiddetti "outsourcer" cui vengano affidati, totalmente o in parte, i processi interni (a esempio, gestore esterno dei processi informativi, gestore esterno del processo di contabilità e simili).
<b>Framing</b>	Operazione con cui si utilizza la struttura a frame di un sito per far comparire, all'interno di una delle cornici, la pagina di un altro sito.
<b>Firma elettronica avanzata</b>	Particolare tipo di firma elettronica prevista dalla normativa vigente che soddisfa i seguenti requisiti: a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
<b>Franchigia</b> <b>Franchigia temporale</b>	Parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico del Contraente.
<b>Indennizzo</b> <b>Risarcimento</b>	Somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro in base alle condizioni di assicurazione.
<b>Inquinamento</b>	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali (a esempio: acqua, aria e suolo), dovuta alla presenza, anche in ciclo produttivo, di una o più sostanze scaricate, introdotte o disperse. A titolo esemplificativo, qualsiasi impatto sull'aria, sul suolo o sulle acque derivante dallo scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuga di irritanti o contaminanti solidi, liquidi, gassosi, biologici, radioattivi o termici, sia che si verifichino naturalmente o meno, ivi inclusi, fumi, vapori, fuliggine, fibre, germi, muffe, virus, scarichi, acidi, alcali, sostanze chimiche, rifiuti e altre sostanze, suoni, rumori, odori, vibrazioni, onde o cambi di temperatura



	tossici o pericolosi.
<b>Malware</b>	Software maligno progettato per infiltrarsi o danneggiare un sistema informatico senza il consenso del proprietario.
<b>Massimale Limite di indennizzo</b>	Somme indicate in scheda di polizza che rappresentano l'esborso massimo a cui la Società si obbliga con il presente contratto.
<b>Media digitali</b>	Mezzi multimediali con finalità di comunicazione di massa, come siti web, chatroom, e-mail, gruppi di discussione (forum, notizie), blog, servizi di social network.
<b>Minaccia</b>	Potenziale causa di danno a un obiettivo (singolo sistema informatico, portale e simili).
<b>Manutenzione</b>	Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè a titolo esemplificativo: la periodica manutenzione per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento degli hardware nonché l'assistenza tecnica per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso.
<b>Off shore</b>	Aree coperte da mari od oceani nelle quali l'acqua fluisce e rifluisce.
<b>Partita</b>	Raggruppamento di beni o tipologia di garanzia per i quali è indicata, ai fini assicurativi, un'unica somma assicurata.
<b>Periodo di assicurazione</b>	Periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace, come indicato in scheda di polizza.
<b>Personale autorizzato</b>	Soggetti, interni ed esterni all'organizzazione dell'Assicurato, della cui opera l'Assicurato stesso si avvale dando loro accesso al sistema informatico, nello svolgimento dell'attività descritta in polizza. A maggiore precisazione, per personale autorizzato si intendono tutti coloro che, in ragione del rapporto contrattuale che li lega all'Assicurato (tra cui anche i dipendenti), hanno accesso autorizzato al sistema informatico, mandatarî e consulenti, nonché fornitori (e il relativo personale).
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>POS</b>	Acronimo dell'inglese "point of sale". Sta a indicare un'apparecchiatura elettronica automatica diffusa in Italia e all'estero presso numerosi esercizi commerciali, mediante la quale è possibile effettuare il pagamento dei beni acquistati o dei servizi ricevuti
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'assicurazione.

<b>Programmi</b>	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Per chiarezza interpretativa del presente contratto, sia i codici che i software sono considerati programmi. Ai fini della presente copertura sono assicurati solo i programmi che hanno superato completamente i test con esito positivo e che durante l'esercizio giornaliero (nell'arco di 24 ore) si sono dimostrati perfettamente funzionanti.
<b>Responsabile del trattamento</b>	Per responsabile del trattamento si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
<b>Retroattività</b>	Operatività della garanzia anche per eventi verificatisi prima della data di decorrenza dell'assicurazione ma dopo la data di retroattività indicata in scheda di polizza.
<b>Scheda di polizza</b>	Documento di sintesi delle principali informazioni inerenti l'assicurazione.
<b>Scoperto</b>	Importo che rimane a carico del Contraente per ogni Sinistro, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
<b>Sinistro</b>	Scoperta del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione verificatosi durante il periodo di assicurazione o l'eventuale data di retroattività.  Per la sotto-sezione <i>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</i> , per Sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata la presente assicurazione, avanzata da Terzi nei confronti dell'Assicurato.
<b>Sinistro in serie</b>	Pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestati in tempi diversi. In tal caso, è considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
<b>Sistema informatico</b>	L'insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi e simili) tra loro interconnessi in rete, preposti a una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati dall'Assicurato per il trattamento automatico dei dati e dei dati personali.
<b>Sistema telematico</b>	Insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati e di informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.
<b>Sistemi SCADA</b>	Acronimo dell'inglese "Supervisory Control And Data Acquisition", cioè "controllo di supervisione e acquisizione dati". Indica un sistema informatico utilizzato per il monitoraggio e il controllo elettronico di sistemi fisici, quali impianti industriali e infrastrutture distribuite geograficamente sul territorio

<b>Società – Assicuratore/i Compagnia</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.
<b>Standard internazionali di sicurezza</b>	Metodologie condivise tra gli operatori che permettono alle organizzazioni di attuare tecniche di sicurezza finalizzate a minimizzare la quantità e la pericolosità delle minacce alla sicurezza informatica tra cui, a titolo esemplificativo, lo standard ISO 27002.
<b>Supporti</b>	Qualsiasi strumento informatico (magnetico, ottico, elettronico) usato per conservare le informazioni in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
<b>Terzi</b>	A i fini dell'assicurazione R.C.T. tutti i soggetti eccetto: a) l'Assicurato. Con riferimento all'attività assicurata e limitatamente a eventuali danni che potessero subire, sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) il personale autorizzato che subisca il danno in conseguenza diretta delle mansioni cui è adibito e che abbia preso parte e comunque contribuito, con dolo o colpa, alle attività che hanno determinato il Sinistro;
<b>Titolare</b>	Per titolare si intende la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

## **Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di Terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione è inoltre operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente,

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato anche in qualità di stazione appaltante, committente, organizzatore o altro.

## **SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i Danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero Danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di Danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di Sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 DURATA DEL CONTRATTO - RESCINDIBILITÀ ANNUALE**

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle parti rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.

### **Art.4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società delegataria ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata, PEC, fax o email.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

#### **Art.5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI**

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai Sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subContraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art.6 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni Sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

#### **Art.7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art.9 ONERI FISCALI**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La Società, con il pagamento di qualsiasi Sinistro, si surrogherà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e nelle azioni che il Contraente ha diritto di esercitare in dipendenza di detto Sinistro e il Contraente, ove così richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla Società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla Società di agire legalmente.

#### **Art.11 GESTIONE DEL CONTRATTO**

Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

#### **Art.12 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto d'appalto di servizi in oggetto il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello del Contraente.

#### **Art.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza



#### **Art.14 VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo a eccezione di Stati Uniti d'America e Canada.

#### **Art.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art.16 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art.17 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di Sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata. In deroga a quanto disposto dall'art. 1911 del codice civile, è prevista la responsabilità solidale delle imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei Sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto, la firma apposta dalla Direzione della Società delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

## **Art.18 RINUNCIA AL DIRITTO ALLA RIVALSA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del Danno per Sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente Assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

## **Art.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro l'Assicurato è tenuto a darne prontamente avviso scritto all'intermediario che gestisce la polizza oppure alla Società, e in ogni caso entro 15 giorni lavorativi da quello in cui il Sinistro si è verificato o quando ne abbia avuto conoscenza.

In caso di Sinistro R.C.T., l'Assicurato è tenuto a dare avviso scritto all'intermediario che gestisce la polizza oppure alla Società, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve far seguire alla denuncia, comunicando, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi nella raccolta degli elementi utili alla difesa, nonché, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

L'Assicurato, in caso di Sinistro, dovrà, inoltre:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b. fare, anche ai fini dell'operatività della garanzia, nei 5 giorni successivi al Sinistro, dichiarazione scritta, esposto o denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c. conservare le tracce e i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
- d. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, approntando una esaustiva descrizione delle circostanze e dei calcoli;
- e. offrire alla Società tutta la collaborazione e assistenza che questa richieda per la gestione del Sinistro.

Qualora, durante il periodo di assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di fatti, eventi o circostanze che potrebbero dar origine a un Sinistro dovrà fornirne notizia scritta alla Società.

## **Art.20 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara danneggiate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **Art.21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

Fatto salvo quanto applicabile ai Sinistri indennizzabili a termini della sotto-sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da quest'ultimo designata;

- a. oppure, a richiesta di una delle parti:
- b. fra 2 periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

## **Art.22 MANDATO DEI PERITI**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni riportate nel contratto e riferire se, al momento del Sinistro, esistevano circostanze non comunicate di aggravamento del rischio;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
- d) verificare, l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti in polizza;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) e e) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della sotto-sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

### **Art.23 SPESE PERITALI**

La Società, nell'ambito dell'indennizzo e a fronte di presentazione di copia conforme della relativa documentazione fiscale, rimborsa la parcella del perito di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto disposto dall'articolo PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO, nonché la quota parte di onorari e spese rimaste a carico del Contraente a seguito di eventuale nomina del terzo perito.

La parcella del professionista incaricato dovrà contenere i dettagli utili a una valutazione di congruità in relazione alla tipologia del Sinistro e all'impegno effettivamente profuso.

Le spese di cui sopra vengono rimborsate dalla Società, come risultante dal processo verbale di perizia, fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto nella scheda di polizza.

Si precisa che la presente condizione non si applica relativamente ai Sinistri indennizzabili ai sensi della sotto-sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

### **Art.24 LIMITI DI INDENNIZZO**

I limiti e i sottolimiti indicati nella scheda di polizza rappresentano il massimo indennizzo/risarcimento per Sinistro, per Sinistro in serie e per anno.

Qualunque sia il numero e l'ammontare dei Sinistri che colpissero la polizza in uno o più sezioni, la Società sarà tenuta a pagare solo fino alla concorrenza della somma indicata in scheda di polizza come limite di indennizzo aggregato.

Agli effetti del limite di indennizzo aggregato, dei limiti e dei sottolimiti, dell'applicazione della franchigia o scoperto e dell'indennizzabilità valgono inoltre le seguenti norme:

- a) ogni danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferito al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale;
- b) una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinata da uno stesso evento iniziale va riferita al giorno e all'anno nel quale si è verificato l'evento iniziale;
- c) rientrano in garanzia i Sinistri scoperti durante il periodo di assicurazione e originatisi durante il periodo di assicurazione o l'eventuale periodo di retroattività.

#### **Art.25 PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Qualora la Società o il Contraente recedano dal presente contratto o decidano di non rinnovarlo, il Contraente avrà diritto a un periodo di osservazione gratuito di 60 giorni successivi alla data di scadenza. La Società fornirà copertura assicurativa per quei Sinistri che, ancorché originatisi in vigenza di polizza (cioè entro la data del recesso o della scadenza di polizza), siano stati denunciati alla Società non oltre il periodo di osservazione.

#### **Art.26 FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Il pagamento dell'indennizzo/risarcimento sarà effettuato previa deduzione per singolo Sinistro della franchigia o dello scoperto indicati nella scheda di polizza.

La franchigia dovrà restare a carico del Contraente, senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo/risarcimento, farla assicurare da altri Assicuratori.

Qualora, per lo stesso Sinistro risultino operanti più scoperti e/o franchigie in base alla presente polizza, si procederà come segue:

- per gli scoperti verrà applicato uno scoperto massimo del 30%;
- la franchigia verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico del Contraente;
- i Sinistri in serie vengono considerati un unico Sinistro, pertanto, la franchigia verrà applicata una sola volta alla prima manifestazione di danno e non già a ogni Sinistro originato dallo stesso evento.

#### **Art.27 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, determinato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

#### **Art.28 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, alle scadenze annuali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei Sinistri denunciati così suddiviso:

- Sinistri denunciati (con indicazione del numero di Sinistro attribuito dalla Società, della data dell'evento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso; in caso di Sinistri R.C.T., si richiede inoltre di indicare il nome della controparte e la data della richiesta di risarcimento);
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sui supporti resi al Contraente, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso);
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- Sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato Excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei Sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal broker.

### **Art.29    UNICITÀ DELLA COPERTURA**

Tutte le spese e i danni risarciti o risarcibili a termini di una sezione del presente contratto non possono essere richiesti ai sensi di un'altra sezione di polizza, non essendo ammessa la duplicazione dell'indennizzo/risarcimento.

## SEZIONE III - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### Art.1 COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI DA CYBER CRIME

L'assicurazione è prestata a copertura dei danni indennizzabili subiti dall'Assicurato e previsti nelle rispettive sezioni, causati da chiunque – al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno:

1. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un sistema informatico o telematico, introducendosi od operando abusivamente sui medesimi;
2. cagioni la distruzione, il danneggiamento o l'interruzione totale o parziale del funzionamento di un sistema informatico o telematico oppure la distruzione, la perdita o l'alterazione dei dati ivi contenuti o di sua pertinenza, inserendo o trasmettendo dati senza autorizzazione, installando abusivamente programmi, cancellando/disabilitando l'antivirus o introducendo/diffondendo malware nel sistema medesimo;
3. sottragga, danneggi, causi la perdita o alterazione di dati o archivi o programmi ivi contenuti, intervenendo sui medesimi senza averne titolo o effettuando su tali dati qualsiasi trattamento non consentito dalla legge o non conforme agli scopi della raccolta dei medesimi da parte del Contraente e/o dell'Assicurato. Sono inclusi gli attacchi DOS;
4. sottragga e comunichi a soggetti non autorizzati, diffonda o renda pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione, in tutto o in parte, il contenuto di comunicazioni relative al sistema informatico o telematico del Contraente e/o dell'Assicurato o intercorrenti tra più sistemi;
5. formi falsamente oppure alteri o sopprima, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative al sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi o di documenti ivi contenuti;
6. utilizzi indebitamente connettività, sia Internet che Intranet, a danno dei sistemi informatici del Contraente e/o dell'Assicurato, ivi compresi i sistemi SCADA;
7. s'impossessi di una componente del sistema informatico, sottraendola, anche con violenza e/o minaccia.

Tali condotte possono essere tenute anche dal personale autorizzato, che acceda lecitamente ai sistemi informatici e ne faccia un indebito uso.

### Art.2 CYBER TERRORISMO – CYBER WARFARE

Si precisa che in caso di cyber terrorismo e cyber warfare la Società indennizzerà i danni indennizzabili che dovessero verificarsi a seguito di, in connessione con o in occasione di detti eventi.

### **Art.3 ERRORE UMANO**

Limitatamente alle sotto-sezioni COSTI PROPRI e RICOSTRUZIONE DATI E ARCHIVI, l'assicurazione è, altresì, estesa ai danni causati da:

- un errore umano, per tale intendendosi un errore operativo nella gestione informatica, compreso un eventuale errore nella scelta del programma da usare o una qualsiasi operazione non appropriata, mai eseguita prima ed effettuata da un dipendente e/o personale autorizzato.

### **Art.4 RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI**

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali e/o con le quali l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge (art. 1900 Codice Civile) nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all'articolo RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA.

### **Art.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

In tutti i casi l'assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da:

- a) un Sinistro che abbia avuto origine in data antecedente a quella di stipula della polizza, salvi gli effetti eventualmente disposti con clausola di retroattività;
- b) circostanze note;
- c) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata, dei preposti del Contraente e dell'Assicurato quali responsabili dell'esercizio o della sicurezza informatica, fatto salvo quanto previsto agli articoli RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA e RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI;
- d) personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti – relativi ad attività oggetto della garanzia assicurativa prestata – e del cui fatto l'Assicurato era a conoscenza;
- e) condotte tenute da personale autorizzato cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- f) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, guasto di cavi o core internet infrastructure server;
- g) normale usura o graduale deterioramento del sistema informatico dell'Ente;
- h) errore nel design, nell'architettura o nella configurazione del sistema informatico dell'Ente, inclusi errori nella progettazione della sua capacità;
- i) modifiche nei sistemi informatici dell'Ente, incluso il loro test, che provochino un qualsiasi incidente nel limite delle 24 ore successive;
- j) programmi informatici che non siano pronti per l'operatività e che non siano stati testati con successo o che l'Assicurato non è autorizzato a utilizzare;



- k) ogni tipo di operazione (a esempio compravendita, scambio, pagamento o altre negoziazioni) avente a oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate, quali a esempio il Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- l) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio ex art. 508 c.p., terrorismo. Tale fattispecie non include il cyber terrorismo che si intende pertanto incluso;
- m) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie direttamente inflitti all'Assicurato;
- n) insolvenza dell'Assicurato e/o del fornitore;
- o) diffusione volontaria di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico nonchè telemarketing da parte dell'Assicurato;
- p) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale, contrari all'ordine pubblico o al buon costume o illeciti;
- q) violazioni di norme di legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, la proprietà industriale e la tutela dei consumatori (D.Lgs. 205/2006 ss.mm.ii.);
- r) le somme di denaro costituenti corpo di reato;
- s) preventiva raccolta o acquisizione illegittima di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
- t) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di Terzi;
- u) attività offshore, per clienti coinvolti nella ricerca e/o produzione di petrolio e/o gas e/o zolfo e/o uranio; inquinamento;
- v) responsabilità da prodotto;
- w) i danni per i quali sia obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge.

Si intendono inoltre sempre esclusi dall'indennizzo:

1. i costi e le spese sostenuti per aggiornare e/o migliorare il sistema informatico rispetto a quello esistente prima del verificarsi degli eventi di cui alla sezione OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE;
2. i costi e le spese di pubblicità, marketing, pubbliche relazioni, divulgazione di notizie e/o manifestazioni e di meeting/seminari/simposi e altre manifestazioni pubbliche comprese le campagne promozionali e simili, posti in essere per ridurre le conseguenze della pubblicità negativa conseguente a un Sinistro;
3. i danni dovuti a perdita di immagine, di fiducia, di mercato, perdita di chance, mancato raggiungimento di utili preventivati e perdite derivanti da sparizioni inesplicabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della L. 244/2007, art. 3, comma 59 non deve intendersi comunque operante per la responsabilità amministrativa e la responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari pubblici, definita con sentenza della Corte dei Conti.

## **Sotto-sezione III - COSTI PROPRI**

### **Art.1 COPERTURA DEI COSTI PROPRI**

La Società, a fronte di presentazione di copia conforme della relativa documentazione fiscale da parte dell'Assicurato, rimborsa i seguenti costi sostenuti, previo consenso scritto della Società, a seguito di un qualunque evento di cui alla sezione OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società si riserva la facoltà di valutare la ragionevolezza dei costi sostenuti da anche con riferimento alle tabelle dei rispettivi Ordini Professionali e/o dei principali operatori di mercato.

#### **Costi di rilevazione e investigazione**

Compensi e spese documentati e ragionevolmente sostenuti per rilevare l'accadimento di un Sinistro e individuare la causa, l'origine e l'estensione di un evento Assicurato.

#### **Costi di notifica**

Compensi, costi e spese documentati e ragionevolmente sostenuti per informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le Autorità di settore, della violazione o perdita di dati e di dati personali, a seguito di un evento Assicurato, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

#### **Monitoraggio del dato**

Compensi, costi e spese documentati, sostenuti in caso di perdita o manomissione di dati e dati personali, per servizi di monitoraggio delle posizioni di Terzi, volti a rilevare possibili usi impropri di dati e dati personali detenuti legittimamente dall'Assicurato, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

#### **Onorari di consulenti e esperti**

Onorari e spese documentati di consulenti ed esperti necessariamente sostenuti per lo svolgimento di attività di analisi sugli impatti di business, di reporting, di ripianificazione e di comunicazione interna.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito un elenco delle figure professionali di cui l'Assicurato può avvalersi: ingegneri, consulenti informatici, legali (i.e. tecnici forensi), revisori contabili.

#### **Perdita di immagine: diritto all'oblio**

A parziale deroga dell'articolo RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE (punto 2), la Società indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione e/o la deindicizzazione da internet delle informazioni riguardanti l'Assicurato medesimo al fine di tutelarne il proprio diritto

all'oblio, purché tali attività e spese siano previamente concordate con la Società e comunque secondo principio di equità.

#### **Perdita di immagine: costi di pubbliche relazioni**

A parziale deroga dell'articolo RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE (punto 2), la Società indennizza compensi, costi e spese ragionevolmente e necessariamente sostenuti dall'Assicurato per l'ingaggio di un consulente di pubbliche relazioni nominato per prevenire o ridurre gli effetti della pubblicità negativa che potrebbe derivare da un evento coperto dalla presente polizza.

#### **Estorsione informatica**

Compensi, costi e spese ragionevolmente sostenute per assicurare il funzionamento del sistema informatico in presenza di minacce credibili da parte di Terzi di bloccarne l'utilizzo, in mancanza del pagamento di una somma di denaro o altra minaccia di analoga natura.

Si precisa che la presente estensione di garanzia è operante anche a fronte di minacce credibili da parte di Terzi di sottrarre, distruggere o divulgare dati detenuti dall'Assicurato a qualunque titolo.

Si intende in ogni caso escluso il pagamento di qualunque prestazione, sia essa una somma di denaro o di altra natura, in favore del soggetto dal quale proviene la minaccia.

### **Sotto-sezione III - PERDITA DI DATI, ARCHIVI, PROGRAMMI**

#### **Art.1 RICOSTRUZIONE DI ARCHIVI**

La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione o il ripristino degli archivi, dei dati, anche personali e dei programmi perduti o alterati a causa di un qualunque evento di cui alla sezione OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Si intendono indennizzabili anche i costi documentati, sostenuti per la ricostituzione degli archivi perduti o alterati non di proprietà dell'Assicurato, sui quali egli operi o che abbia in consegna o custodia.

Sono assicurati anche i materiali informatici semilavorati provenienti direttamente da Terzi, purché esistano copie di sicurezza presso i tali soggetti o eventuali loro mandatari.

#### **Art.2 SOMME ASSICURATE**

Le somme indicata nella scheda di polizza rappresenta il limite massimo di indennizzo, relativo ai costi da sostenere per la ricostituzione o il ripristino degli archivi, dei dati – anche personali – e dei programmi assicurati a partire dall'ultima copia di sicurezza.

#### **Art.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno è eseguita come segue:

- a) per gli archivi, i dati, compresi quelli personali:

si stimano i costi necessari e documentati per la ricerca, il recupero e la re-immissione dei dati perduti o l'eventuale scansione digitale di documentazione a partire dall'ultima copia di sicurezza;

b) per i programmi:

si stimano i costi necessari e documentati per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi e calcolati secondo i costi di re-immissione a partire dall'ultima copia di sicurezza.

A pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, la ricostituzione o il ripristino devono essere eseguiti:

- entro 180 giorni dalla data del Sinistro, per gli archivi e i dati, compresi quelli personali;
- entro 90 giorni dalla data del Sinistro, per i programmi.

## **Sotto-sezione III - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

### **Art.1 VIOLAZIONE DATI E INFORMAZIONI RISERVATE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali, danni materiali e danni alla persona verificatisi in relazione allo svolgimento dell'attività esercitata e conseguenti ai seguenti illeciti:

- a) violazione della normativa sulla privacy da parte dell'Assicurato o di personale autorizzato;
- b) violazione della normativa sulla privacy da parte dal fornitore di cui o con cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge, anche in via solidale;
- c) accesso, uso non autorizzato o divulgazione di dati, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato e specificamente indicati come riservati ai sensi di accordi specifici;
- d) violazione del segreto professionale;
- e) sottrazione e/o duplicazione di archivi, dati e programmi, comunicazione a Terzi non autorizzati o indebita diffusione di dati, uso improprio e indebito di risorse elaborative, contraffazioni e utilizzo abusivo di dati, programmi o sistemi informatici, compiuti da parte di personale autorizzato.

### **Art.2 VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali, danni materiali e danni alla persona conseguenti a una violazione da parte di Terzi delle misure di sicurezza – poste in essere dall'Assicurato al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati che si concretizzi in un qualunque evento di cui agli articoli COPERTURA DEI DANNI DERIVANTI DA CYBER CRIME e CYBER TERRORISMO – CYBER WARFARE.

### **Art.3      RESPONSABILITÀ PER MALWARE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali, danni materiali e danni alla persona, in conseguenza dell'introduzione nei sistemi informatici dell'Assicurato e/o di Terzi di malware realizzati, trasmessi o diffusi da personale autorizzato e/o Terzi, al fine di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare danno all'Assicurato o Terzi.

Il risarcimento è subordinato alla dimostrazione dell'introduzione e persistenza dei malware nei sistemi informatici dell'Assicurato e in quelli dei Terzi che abbiano subito il danno.

### **Art.4      DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE D'ATTIVITÀ DI TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **Art.5      ATTIVITÀ MULTIMEDIALI**

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE punto q, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni alla persona, danni materiali e danni patrimoniali verificatisi impiegando, nell'espletamento dell'attività dichiarata in polizza, media digitali per:

- a) lesione dell'altrui reputazione;
- b) violazione del diritto alla riservatezza, divulgazione di fatti privati, appropriazione a fini commerciali dell'identità o dell'immagine di personaggi pubblici;
- c) violazione del copyright;
- d) concorrenza sleale, ma solo se connessa a uno dei fatti indicati ai punti precedenti.

### **Art.6      SERVIZI DI PAGAMENTO E/O INCASSO**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Terzi, quale civilmente responsabile, anche in via solidale, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni patrimoniali in conseguenza o connessione a eventuali servizi di pagamento e incasso (POS), sul presupposto che questi siano resi accessibili dall'Assicurato in via accessoria e avvalendosi di intermediari che operano in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e la cui attività sia condotta nel rispetto delle leggi applicabili.

#### **Art.7 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati successivamente alla data di retroattività indicata in scheda di polizza.

#### **Art.8 PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Ai fini dell'operatività della sotto-sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, si precisa che qualora la garanzia sia prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

#### **Art.9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

Ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, la Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza e in aggiunta a questo. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

**Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**Il Contraente (firma)**

**La Società delegataria (firma)**

**Le coassicuratrici (firma)**